

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/112 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2023**

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («regolamento di base») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2010 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «paese interessato») («misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».
- (2) In seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («Commissione») ha prorogato le misure iniziali di altri cinque anni con effetto dal 25 gennaio 2017 con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/109 ⁽³⁾ («precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza»).
- (3) Le misure in vigore sono applicate sotto forma di un dazio ad valorem fissato al 22,3 % sulle importazioni dalla RPC.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽⁴⁾, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (5) La domanda di riesame è stata presentata il 21 ottobre 2021 dall'Associazione dei costruttori europei di ruote (EUWA) («richiedente») per conto dell'industria dell'Unione di determinate ruote di alluminio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio di persistenza del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.
- (6) I denunciati hanno chiesto che il loro nome fosse mantenuto riservato, per timore di ritorsioni da parte di acquirenti. La Commissione ha ritenuto che vi fosse effettivamente un notevole rischio di ritorsioni e ha accettato di non divulgare i nomi dei denunciati. Per tutelare l'anonimato sono stati mantenuti riservati anche i nomi degli altri produttori dell'Unione, al fine di evitare che i nomi dei denunciati potessero essere identificati per deduzione.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 282 del 28.10.2010, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/109 della Commissione, del 23 gennaio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 1).

⁽⁴⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 47 del 10.2.2015, pag. 4).

